

Giorgini, Campus-Serra, Maffei, Weill-Weiss, Ambrosoli, Fani, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, vista la relazione della Giunta delle elezioni; constatato che il numero complessivo dei deputati impiegati non eccede il numero di 40 fissato dalla legge, delibera che il numero eccedente dei professori sia compreso nelle altre categorie ».

**Del Balzo.** A questo breve mio dire premetterò una dichiarazione. L'ordine del giorno che proponiamo non è punto ispirato ad alcun men che riguardoso sentimento verso la Giunta, e nemmeno da sentimento di speciale deferenza personale verso alcuno dei membri di questa Assemblea.

A primo aspetto, alla nostra proposta di riempire i vuoti verificatisi nella categoria generale e in quella speciale dei magistrati con l'esuberanza di quella dei professori, sembrerebbe resistere la lettera della legge nella quale è scritto che i professori non potranno eccedere il numero di dieci.

Ma un esame più accurato della legge medesima ci potrà indurre in una persuasione diversa.

L'articolo sesto della legge 13 maggio 1877 contiene due prescrizioni: una d'indole generale, che è la limitazione imposta al corpo elettorale di non potere eleggere più di quaranta deputati impiegati; ed un'altra d'indole interna, relativa al modo con cui i quaranta deputati impiegati devono esser distribuiti tra le varie categorie.

E che sia così si può desumerlo anche dalle parole pronunziate dal ministro proponente, il 27 aprile 1877, davanti al Senato del Regno.

« Il Senato sa che il primo progetto del Governo adottava la categoria unica, ma bisogna pur convenire che quel sistema presenta i suoi inconvenienti e sarebbe potuto accadere che di tutti gl'impiegati, limitandosene il numero, fossero rimasti soltanto nel Parlamento i professori e i magistrati e che tutti gli altri impiegati ne fossero esclusi. La sorte è spesso capricciosa. Quindi è sembrato al Governo che, col sistema delle categorie, potesse esser più sicuro che le diverse classi degl'impiegati, che la legge riconosce eleggibili, fossero rappresentate in un certo numero al Parlamento. »

Dunque il primo progetto del Governo

era per una categoria unica: ma per evitare che una data categoria d'impiegati potesse pigliare il sopravvento, si divise il numero dei deputati impiegati in tre categorie. Perciò il numero di dieci professori e di dieci magistrati, determinato dalla legge, deve intendersi nel senso che esso non potrebbe essere ecceduto a danno delle elezioni avvenute nella categoria generale. Il legislatore del 1877 partiva dal concetto che tutte le categorie fossero esuberanti, ed era facile che ciò avvenisse perchè, prima della legge delle incompatibilità del 1877, potevano esservi nella Camera fino a 101 impiegati; mentre la legge del 1877 li riduceva a quaranta, cioè meno della metà.

Era ben difficile in quell'epoca prevedere che non solamente non vi sarebbe stata esuberanza, ma che si sarebbero prodotti dei vuoti in qualcuna delle categorie. Per quella legge dunque l'ipotesi dei vuoti nelle varie categorie, non è preveduta, e ciò si desume dalla lettura semplice del testo dell'art. 6. Non essendo preveduta l'ipotesi dei vuoti delle categorie, ne venivano due ipotesi: o l'interpretazione rigida dell'art. 6 di detta legge, nel senso cioè che non vi potessero essere più di 10 professori, più di 10 magistrati, più di 20 deputati impiegati: ed io avrei compreso perfettamente l'interpretazione rigida dell'articolo, fatta in questo modo. Ma la Camera nel 1882, in occasione dell'elezione dell'onorevole Brin nel quarto collegio di Torino, avvenuta il 1° maggio 1882, decise che le eccedenze che si fossero verificate nella categoria generale, potevano trarre beneficio dai vuoti che si verificassero nelle categorie speciali.

E questa giurisprudenza della Camera dal 1882 fino ad oggi non fu mai smentita; essa quindi può essere considerata costante.

Ora io domando: se la Camera ammette che la categoria generale degli impiegati possa trarre beneficio dalle vacanze che si verificano nelle categorie speciali, e quindi da venti può raggiungere il numero di venticinque, di trenta, ed anche di quaranta, allora perchè non deve esserci la reciprocità?

Dunque dobbiamo ammettere che, fra le tre categorie, la legge del 1877 non ha voluto stabilirne una privilegiata. Se un concetto giuridico vi deve essere stato nella formazione delle categorie, questo concetto giuridico deve essere uguale per tutte: nè noi pos-